

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-00994 presentata da RITA BERNARDINI
martedì 16 settembre 2008, seduta n.050

BERNARDINI, BELTRANDI, BERRETTA, CENNI, CUPERLO, FARINA COSCIONI, GNECCHI, MELIS, MAURIZIO TURCO e ZAMPARUTTI. - Al Ministro della Giustizia. - Per sapere - premesso che:

dalle visite ispettive effettuate il giorno di ferragosto negli istituti penitenziari di Roma (Regina Coeli e Rebibbia), Lecce, Cremona, Viterbo, Torino, Alessandria, Cuneo, Milano-San Vittore, Bologna, Firenze, Perugia, Bolzano, Catania-Bicocca, Sassari, Napoli-Poggioreale, Palermo-Pagliarielli, San Gimignano, è risultato agli scriventi che in nessun istituto vengono affissi in modo visibile e fruibile - e tanto meno consegnati ai detenuti - sia l'Ordinamento penitenziario, sia il regolamento interno dell'istituto;

all'articolo 4 dell'Ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 1975) si afferma che «I detenuti e gli internati esercitano personalmente i diritti loro derivanti dalla presente legge anche se si trovano in stato di interdizione legale»;

all'articolo 32 dell'Ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 1975) si afferma che «i detenuti e gli internati, all'atto del loro ingresso negli istituti e, quando sia necessario, successivamente, sono informati delle disposizioni generali e particolari attinenti ai loro diritti e doveri, alla disciplina e al trattamento» e che «Essi devono osservare le norme e le disposizioni che regolano la vita penitenziaria»;

all'articolo 36, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 30 giugno 2000, si afferma che «Il regolamento interno deve essere portato a conoscenza di detenuti ed internati»;

gli stranieri costituiscono sempre di più un'altissima percentuale dei detenuti nelle carceri italiane: secondo i dati del Dap del 30 giugno 2008 si tratta del 37,45 per cento della popolazione carceraria, cioè di 20.617 persone detenute, la maggior parte delle quali o conoscono poco o non conoscono affatto la lingua italiana; la più alta presenza di persone straniere detenute si registra nel Nord Italia con il 50,6 per cento, mentre al Sud si registra il 23,8 per cento e al Centro il 38,6 per cento;

è fondamentale per ciascun detenuto conoscere la normativa - sia in forma estesa che in forma semplificata - per potersi conformare alle prescrizioni cui è sottoposto e per sapere quali siano i diritti di cui è titolare pur trovandosi in regime di restrizione della libertà personale -:

se sia a conoscenza del fatto riscontrato dagli interroganti che negli Istituti di pena summenzionati non vengono affissi in modo visibile e fruibile - e tanto meno consegnati ai detenuti, sia l'Ordinamento penitenziario, sia il regolamento interno dell'Istituto;

se non ritenga che codesto Ministero debba urgentemente verificare se quanto esposto riguardi solo gli istituti visitati dagli interroganti, oppure sia pratica generalizzata negli Istituti di pena italiani;

se non ritenga di dover intervenire per fare in modo che in tutti gli istituti penitenziari debbano essere affissi e consegnati direttamente a ciascun detenuto nella sua lingua originale:

- 1) l'Ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 1975 e successive modificazioni);
- 2) il regolamento interno dell'istituto;

se non ritenga necessario o opportuno che, oltre alla versione integrale della normativa soprammenzionata, sia fornita alle persone detenute una guida in versione semplificata - e nella lingua del Paese di provenienza - che elenchi i principali diritti e i doveri delle persone detenute. (4-00994)